
INCHEM s.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *EX* D.LSG.N 231/2001

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL 4.11.2024

REVISIONI DEL DOCUMENTO

VERSIONE	DOCUMENTO	AGGIORNAMENTO	DATA
1	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001	Adozione del nuovo modello a seguito del cambio assetto societario	4.11.2024

INDICE

PARTE GENERALE.....	3
1. PREMESSA.....	3
2. DECRETO LEGISLATIVO 231/2001.....	3
2.1 IL REGIME DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTRI EX D.LGS.N. 231/2001.....	3
2.2 DELITTI TENTATI.....	23
2.3 WHISTLEBLOWING.....	23
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	24
3.1 REQUISITI GENERALI.....	24
3.2 VALUTAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI.....	26
3.3 DEFINIZIONE DEL MODELLO.....	27
3.4 AGGIORNAMENTO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO.....	27
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	28
4.1 FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	28
4.2 FLUSSI INFORMATIVI DA ODV E VERSO ODV.....	28
4.3 SISTEMA DI REPORTING.....	31
5 LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	32
5.1 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI.....	32
5.2 INFORMAZIONE AI FORNITORI ED AI COLLABORATORI ESTERNI.....	33
6 IL SISTEMA SANZIONATORIO.....	33
6.1 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI.....	34
6.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI E PERSONALE APICALE.....	35
6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI.....	35
6.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI AUTONOMI E COLLABORATORI DELLA SOCIETA'.....	35
6.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI FORNITORI.....	35
6.6 MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	36
6.7 MISURE A TUTELA DEL WHISTLEBLOWER E NEI CONFRONTI DEL WHISTLEBLOWER.....	36
7 LA DESCRIZIONE DELLA SOCIETA'.....	36
7.1 ATTIVITÀ SVOLTA.....	36
7.2 PRINCIPALI FUNZIONI AZIENDALI.....	37
7.3 STRUTTURA DI GOVERNANCE E CONTROLLO.....	

PARTE GENERALE

1. PREMESSA

Il presente documento costituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche il “Modello”) di Inchem s.r.l. ed è costituito da una “Parte generale” ed una “Parte speciale”.

La parte Generale comprende una breve disamina delle previsioni normative di cui al D. Lgs. 231/01, i requisiti generali del Modello in esame, dell’Organismo di Vigilanza nominato, le modalità previste per la formazione delle risorse e la diffusione del Modello, il sistema sanzionatorio e la Descrizione della Società, dei ruoli aziendali e delle varie mansioni assegnate.

La Parte Speciale comprende una breve introduzione e la spiegazione della Modalità di Calcolo del Rischio Residuo utilizzata per l’analisi di ogni Attività Sensibile.

Segue poi l’individuazione di ogni Attività Sensibile, con l’Area di Processo di appartenenza, la sua descrizione ed eventuale azione deviante, il/i Ruolo/i coinvolti, l’elenco dei reati cui potenzialmente è esposta l’Attività Sensibile analizzata e le Procedure di gestione dell’Attività Sensibile.

2. DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

2.1 IL REGIME DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. N. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, contenente la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito anche “Decreto”), disciplina la responsabilità degli enti, derivante dalla commissione (o dalla tentata commissione) delle fattispecie di reato ivi previste (cd “reati presupposto”), commessi nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi.

Con l’introduzione del Decreto, l’ente diventa soggetto in grado di commettere reato e, di conseguenza, esposto a processo e sanzioni.

La responsabilità da reato disciplinata nel Decreto, seppur definita amministrativa, presenta i caratteri di quella penale poiché:

- a) consegue alla commissione (o tentata commissione) di reati;
- b) l’accertamento della responsabilità avviene nell’ambito del processo penale;
- c) prevede l’applicazione di sanzioni derivate dal sistema penale.

È importante precisare che la responsabilità dell’Ente introdotta da Decreto si affianca (e non sostituisce) alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso l’illecito, che permane e che eventualmente sarà oggetto di un distinto processo a suo carico.

Con questo Decreto, il legislatore ha voluto coinvolgere e responsabilizzare gli enti, affinché vigilino attentamente sui reati commessi al loro interno e dai quali possano trarre un qualche interesse o vantaggio.

I reati presupposto costituiscono un elenco tassativo e sono sintetizzati nella seguente tabella:

<p>6 (Whistleblowing - Soggetti in posizione apicale e Modelli di Organizzazione dell'Ente)</p>	<p>D.Lgs. 10.03.2023 n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE)</p> <p>D.Lgs. 10.03.2023 n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (I reati presupposto per l'applicazione del Decreto 231)</p> <p>D.Lgs. 10.03.2023 n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato Decreto 231, anch'esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE)</p> <p>Allegato 1 D.Lgs. 10.03.2023 n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1)</p> <p>Art. 325 D.Lgs. 10.03.2023 n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea)</p>
---	--

	<p>Art. 26 Par. 2 D.Lgs. 10.03.2023 n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali)</p> <p>D.Lgs. 10.03.2023 n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti)</p>
<p>24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)</p>	<p>316-bis c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Malversazione di erogazione pubbliche)</p> <p>316-ter c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Indebita percezione di erogazioni pubbliche)</p> <p>640 c.2 n.1 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Truffa)</p> <p>640-bis c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)</p> <p>2 L. 23.12.1986 n. 898 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo. (Controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva)</p> <p>356 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Frode nelle pubbliche forniture)</p> <p>640-ter c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Frode informatica)</p> <p>353 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Turbata libertà degli incanti)</p> <p>353-bis c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale.</p>

	(Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)
24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)	<p>615-ter c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)</p> <p>615-quater c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici)</p> <p>615-quinquies c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)</p> <p>617-quater c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)</p> <p>617-quinquies c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)</p> <p>640-quinquies c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)</p> <p>635-bis c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)</p> <p>635-ter c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)</p> <p>635-quater c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)</p> <p>635-quinquies c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)</p> <p>491-bis c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Documenti informatici)</p>

<p>24-ter (Delitti di criminalità organizzata)</p>	<p>416 c. 1,2,3,4,5,7 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Associazione per delinquere) 416-bis c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Associazione di tipo mafioso anche straniera) 630 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Sequestro di persona a scopo di estorsione) 74 D.P.R. 09.10.1990 n. 309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) 407 c.2 l.a n.5 c.p.p. (D.P.R. 22.09.1988 n. 447) Approvazione del codice di procedura penale. (Termini di durata massima delle indagini preliminari) 416 c.6 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Associazione per delinquere) 416-ter c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Scambio elettorale politico-mafioso)</p>
<p>25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio)</p>	<p>321 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Pene per il corruttore) 321 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Pene per il corruttore) 322 c.2 c.4 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Istigazione alla corruzione) 321 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Pene per il corruttore) 319-ter c.1 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Corruzione in atti giudiziari) 319-ter c.2 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Corruzione in atti giudiziari) 319 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) 317 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Concussione) 319-quater c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Induzione indebita a dare o promettere utilità.)</p>

	<p>322 c.1 c.3 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Istigazione alla corruzione)</p> <p>346-bis c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Traffico di influenze illecite)</p> <p>318 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Corruzione per l'esercizio della funzione)</p> <p>314 c.1 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Peculato</p> <p>N.d.R. Quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.)</p> <p>316 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui</p> <p>N.d.R. Quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.)</p> <p>323 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Abuso di ufficio</p> <p>N.d.R. Quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.)</p> <p>319 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</p> <p>N.d.R. aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità)</p> <p>320 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)</p>
<p>25-bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)</p>	<p>459 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)</p> <p>454 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Alterazione di monete)</p> <p>455 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</p> <p>N.d.R. In relazione all'articolo 453 c.p.)</p> <p>455 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Spendita e</p>

	<p>introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</p> <p>In relazione all'articolo 454 c.p.) 457 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede) 460 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo) 464 c.2 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) 464 c.1 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) 473 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) 474 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) 453 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) 461 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)</p>
<p>25-bis 1 (Delitti contro l'industria e il commercio)</p>	<p>513 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Turbata libertà dell'industria o del commercio) 513-bis c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza) 514 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Frodi contro le industrie nazionali) 515 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Frode nell'esercizio del commercio) 516 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) 517 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)</p>

	<p>517-ter c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)</p> <p>517-quater c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)</p>
<p>25-ter (Reati societari)</p>	<p>2621 c.c. (R.D. 16.03.1942 n. 262) Approvazione del testo del Codice civile. (False comunicazioni sociali.)</p> <p>2622 c.c. (R.D. 16.03.1942 n. 262) Approvazione del testo del Codice civile. (False comunicazioni sociali delle società quotate)</p> <p>2621-bis c.c. (R.D. 16.03.1942 n. 262) Approvazione del testo del Codice civile. (Fatti di lieve entità)</p> <p>2635 c.3 c.c. (R.D. 16.03.1942 n. 262) Approvazione del testo del Codice civile. (Corruzione tra privati)</p> <p>2625 c.2 c.c. (R.D. 16.03.1942 n. 262) Approvazione del testo del Codice civile. (Impedito controllo)</p> <p>2626 c.c. (R.D. 16.03.1942 n. 262) Approvazione del testo del Codice civile. (Indebita restituzione dei conferimenti)</p> <p>2627 c.c. (R.D. 16.03.1942 n. 262) Approvazione del testo del Codice civile. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)</p> <p>2628 c.c. (R.D. 16.03.1942 n. 262) Approvazione del testo del Codice civile. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)</p> <p>2629 c.c. (R.D. 16.03.1942 n. 262) Approvazione del testo del Codice civile. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)</p> <p>2632 c.c. (R.D. 16.03.1942 n. 262) Approvazione del testo del Codice civile. (Formazione fittizia del capitale)</p> <p>2633 c.c. (R.D. 16.03.1942 n. 262) Approvazione del testo del Codice civile. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)</p> <p>2636 c.c. (R.D. 16.03.1942 n. 262) Approvazione del testo del Codice civile. (Illecita influenza sull'assemblea)</p> <p>2637 c.c. (R.D. 16.03.1942 n. 262) Approvazione del testo del Codice civile. (Aggiotaggio)</p> <p>2638 c.1 c.2 c.c. (R.D. 16.03.1942 n. 262) Approvazione del testo del Codice civile. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)</p> <p>2629-bis c.c. (R.D. 16.03.1942 n. 262) Approvazione del testo del Codice civile. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)</p> <p>2635-bis c.1 c.c. (R.D. 16.03.1942 n. 262) Approvazione del testo del Codice civile. (Istigazione alla corruzione tra privati)</p>

	Direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 D.Lgs. 02.03.2023 n. 19 Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. (Direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019)
25-quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)	Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)
25-quater 1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)	583-bis c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.)
25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale)	609-undecies c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Adescamento di minorenni) 600 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) 600-bis c.1 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Prostituzione minorile.) 600-bis c.2 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Prostituzione minorile.) 600-ter c.1 c.2 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Pornografia minorile) 600-ter c.3 c.4 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Pornografia minorile) 600-quater c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Detenzione o accesso a materiale pornografico) 600-quinquies c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) 601 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Tratta di persone) 602 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Acquisto e alienazione di schiavi) 603-bis c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

<p>25-sexies (Abusi di mercato)</p>	<p>185 parte V, titolo I-bis, capo II D.Lgs. 24.02.1998 n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. (Manipolazione del mercato) 186 parte V, titolo I-bis, capo II D.Lgs. 24.02.1998 n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. (Pene accessorie) 187 parte V, titolo I-bis, capo II D.Lgs. 24.02.1998 n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. (Confisca) 184 parte V, titolo I-bis, capo II D.Lgs. 24.02.1998 n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. (Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate)</p>
<p>25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)</p>	<p>589 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Omicidio colposo. N.d.R. Commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) 590 c.3 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Lesioni personali colpose. N.d.R. Commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) 589 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Omicidio colposo. N.d.R. Commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2 del D.Lgs. 9-4-2008, n.81)</p>
<p>25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)</p>	<p>648 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Ricettazione) 648-bis c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Riciclaggio) 648-ter c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) 648-ter 1 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Autoriciclaggio)</p>
<p>25-octies 1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)</p>	<p>493-ter c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti) 493-quater c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale.</p>

	<p>(Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) Art. 25-octies.1 c.2 l.a D.Lgs. 08.06.2001 n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) Art. 25-octies.1 c.2 l.b D.Lgs. 08.06.2001 n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) 640-ter c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Frode informatica) 512-bis c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Trasferimento fraudolento di valori)</p>
<p>25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)</p>	<p>171 c.3 L. 22.04.1941 n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (Legge sul diritto d'autore. Titolo III disposizioni comuni - Parte Difese e sanzioni giudiziarie - Sezione 2 Difese e sanzioni penali) 171-octies L. 22.04.1941 n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (Legge sul diritto d'autore. Titolo III disposizioni comuni - Parte Difese e sanzioni giudiziarie - Sezione 2 Difese e sanzioni penali) 171-ter L. 22.04.1941 n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (Legge sul diritto d'autore. Titolo III disposizioni comuni - Parte Difese e sanzioni giudiziarie - Sezione 2 Difese e sanzioni penali) 171-bis L. 22.04.1941 n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (Legge sul diritto d'autore. Titolo III disposizioni comuni - Parte Difese e sanzioni giudiziarie - Sezione 2 Difese e sanzioni penali) 171-septies L. 22.04.1941 n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (Legge sul diritto d'autore. Titolo III disposizioni comuni - Parte Difese e sanzioni giudiziarie - Sezione 2 Difese e sanzioni penali) 171 c.1 l.a-bis L. 22.04.1941 n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (Legge sul diritto d'autore.)</p>

	<p>Titolo III disposizioni comuni - Parte Difese e sanzioni giudiziarie - Sezione 2 Difese e sanzioni penali)</p>
<p>25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)</p>	<p>377-bis c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.)</p>
<p>25-undecies (Reati ambientali)</p>	<p>1 c.1 L. 07.02.1992 n. 150 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. (-) 137 c.11 D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Norme in materia ambientale. (Sanzioni penali</p> <p>N.d.R. Contenuto in Codice dell'ambiente - Parte III: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche - Titolo V: Sanzioni - Capo II: Sanzioni) 137 c.3 D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Norme in materia ambientale. (Sanzioni penali</p> <p>N.d.R. Contenuto in Codice dell'ambiente - Parte III: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche - Titolo V: Sanzioni - Capo II: Sanzioni) 137 c.5 secondo periodo D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Norme in materia ambientale. (Sanzioni penali</p> <p>N.d.R. Contenuto in Codice dell'ambiente - Parte III: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche - Titolo V: Sanzioni - Capo II: Sanzioni) 137 c.5 primo periodo D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Norme in materia ambientale. (Sanzioni penali</p> <p>N.d.R. Codice dell'ambiente - Parte III - Difesa del suolo e tutela delle acque) 256 c.1 I.a D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Norme in materia ambientale. (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 256 c.1 I.b D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Norme in materia ambientale. (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)</p>

	<p>256 c.3 primo periodo D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Norme in materia ambientale. (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)</p> <p>256 c.4 D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Norme in materia ambientale. (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata).</p> <p>Nel caso di commissione del reato previsto dall'art. 256 c.4 del d.lgs 152/2006)</p> <p>256 c.3 secondo periodo D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Norme in materia ambientale. (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)</p> <p>256 c.5 D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Norme in materia ambientale. (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)</p> <p>256 c.6 primo periodo D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Norme in materia ambientale. (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)</p> <p>257 c.1 D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Norme in materia ambientale. (Bonifica dei siti)</p> <p>257 c.2 D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Norme in materia ambientale. (Bonifica dei siti)</p> <p>258 c.4 secondo periodo D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Norme in materia ambientale. (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)</p> <p>N.d.R. Codice dell'ambiente - Parte IV - Rifiuti e bonifica dei siti inquinati)</p> <p>259 c.1 D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Norme in materia ambientale. (Traffico illecito di rifiuti)</p> <p>N.d.R. Codice dell'ambiente - Parte IV - Rifiuti e bonifica dei siti inquinati)</p> <p>279 c.5 D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Norme in materia ambientale. (Sanzioni)</p> <p>N.d.R. Codice dell'ambiente - Parte IV - Rifiuti e bonifica dei siti inquinati)</p> <p>3 c.6 L. 28.12.1993 n. 549 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente. (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive).</p> <p>N.d.R.: Contenuto in "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.")</p> <p>137 c.13 D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Norme in materia ambientale. (Sanzioni penali)</p> <p>N.d.R. Contenuto in Codice dell'ambiente - Parte III: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche - Titolo V: Sanzioni - Capo II: Sanzioni)</p> <p>137 c.2 D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Norme in materia ambientale. (Sanzioni penali)</p>
--	--

	<p>N.d.R. Contenuto in Codice dell'ambiente - Parte III: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche - Titolo V: Sanzioni - Capo II: Sanzioni)</p> <p>452-bis c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Inquinamento ambientale)</p> <p>452-octies c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Circostanze aggravanti)</p> <p>2 c.1 e c.2 L. 07.02.1992 n. 150 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. (-)</p> <p>452-quinquies c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Delitti colposi contro l'ambiente)</p> <p>452-sexies c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)</p> <p>727-bis c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.)</p> <p>8 c.1 D.Lgs. 06.11.2007 n. 202 Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni. (Inquinamento doloso)</p> <p>N.d.R. Contenuto in "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.")</p> <p>8 c.2 D.Lgs. 06.11.2007 n. 202 Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni. (Inquinamento doloso)</p> <p>N.d.R. Contenuto in "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.")</p> <p>9 c.1 D.Lgs. 06.11.2007 n. 202 Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento</p>
--	---

	<p>provocato dalle navi e conseguenti sanzioni. (Inquinamento colposo)</p> <p>N.d.R. Contenuto in "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.") 9 c.2 D.Lgs. 06.11.2007 n. 202 Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni. (Inquinamento colposo)</p> <p>N.d.R. Contenuto in "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.") 256 c.4 D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Norme in materia ambientale. (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.)</p> <p>Nel caso di commissione del reato previsto dall'art. 256 c.4 del d.lgs 152/2006) 256 c.4 D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Norme in materia ambientale. (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.)</p> <p>Nel caso di commissione del reato previsto dall'art. 256 c.4 del D.lgs 152/2006) 1 c.2 L. 07.02.1992 n. 150 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. (-) 452-quater c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Disastro ambientale) 452-quaterdecies c.1 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) 260-bis c.6 D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Norme in materia ambientale. (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) 260-bis c.7 secondo e terzo periodo D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Norme in materia ambientale. (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) 260-bis c.8 primo periodo D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Norme in materia ambientale. (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)</p>
--	--

	<p>260-bis c.8 secondo periodo D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Norme in materia ambientale. (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)</p> <p>3-bis c.1 L. 07.02.1992 n. 150 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. (-)</p> <p>3-bis c.1 L. 07.02.1992 n. 150 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. (-)</p> <p>3-bis c.1 L. 07.02.1992 n. 150 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. (-)</p> <p>3-bis c.1 L. 07.02.1992 n. 150 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. (-)</p> <p>452-quaterdecies c.2 c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)</p> <p>733-bis c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.)</p>
<p>25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)</p>	<p>22 c.12-bis D.Lgs. 25.07.1998 n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina</p>

	<p>dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.</p> <p>N.d.R. Contenuto in "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Titolo III Disciplina del lavoro.") 12 c.3 D.Lgs. 25.07.1998 n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.</p> <p>N.d.R. Contenuto in "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Titolo III Disciplina del lavoro.") 12 c.3-bis D.Lgs. 25.07.1998 n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.</p> <p>N.d.R. Contenuto in "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Titolo III Disciplina del lavoro.") 12 c.3-ter D.Lgs. 25.07.1998 n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.</p> <p>N.d.R. Contenuto in "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Titolo III Disciplina del lavoro.") 12 c.5 D.Lgs. 25.07.1998 n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.</p> <p>N.d.R. Contenuto in "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Titolo III Disciplina del lavoro.")</p>
<p>25-terdecies (Razzismo e xenofobia)</p>	<p>604-bis c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)</p>

<p>25-quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)</p>	<p>4 L. 13.12.1989 n. 401 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive. (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa) 1 L. 13.12.1989 n. 401 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive. (Frode in competizioni sportive)</p>
<p>25-quinquiesdecies (Reati tributari)</p>	<p>2 c.1 D.Lgs. 10.03.2000 n. 74 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) 2 c.2-bis D.Lgs. 10.03.2000 n. 74 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) 3 D.Lgs. 10.03.2000 n. 74 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) 4 D.Lgs. 10.03.2000 n. 74 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. (Dichiarazione infedele) 5 D.Lgs. 10.03.2000 n. 74 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. (Omessa dichiarazione) 8 c.1 D.Lgs. 10.03.2000 n. 74 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) 8 c.2-bis D.Lgs. 10.03.2000 n. 74 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) 10 D.Lgs. 10.03.2000 n. 74 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. (Occultamento o distruzione di documenti contabili) 11 D.Lgs. 10.03.2000 n. 74 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)</p>

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

	10-quater D.Lgs. 10.03.2000 n. 74 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. (Indebita compensazione)
25-sexiesdecies (Contrabbando)	tutti D.P.R. 23.01.1973 n. 43 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale. (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale)	Art. 518-novies c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali) Art. 518-ter c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Appropriazione indebita di beni culturali) Art. 518-decies c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Importazione illecita di beni culturali) Art. 518-undecies c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Uscita o esportazione illecite di beni culturali) Art. 518-duodecies c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) Art. 518-quaterdecies c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Contraffazione di opere d'arte) Art. 518-bis c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Furto di beni culturali) Art. 518-quater c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Ricettazione di beni culturali) Art. 518-octies c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali)
25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)	Art. 518-sexies c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Riciclaggio di beni culturali) Art. 518-terdecies c.p. (R.D. 19.10.1930 n. 1398) Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

I presupposti perché un ente possa incorrere nella responsabilità amministrativa sono che:

a) un soggetto, che rivesta funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione all'interno della sua struttura (soggetto in posizione apicale), oppure, un soggetto sottoposto alla direzione e

alla vigilanza di un apicale (soggetto in posizione sub-apicale) abbia commesso uno degli illeciti previsti dal Decreto;

b) l'illecito sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;

c) l'illecito commesso dalle persone fisiche derivi da una condotta legittimata dall'organizzazione.

Riassumendo, la responsabilità dell'ente sorge soltanto in occasione della realizzazione (o tentata commissione) dei reati presupposti sopra elencati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi in cui tale condotta illecita sia stata realizzata con colpa o dolo dell'ente e nell'interesse o a vantaggio dello stesso.

Le misure sanzionatorie previste dal Decreto nei confronti dell'ente ritenuto responsabile dell'illecito sono:

- sanzioni pecuniarie

- sanzioni interdittive

- confisca dell'oggetto del reato (sequestro conservativo, in sede cautelare)

- pubblicazione della sentenza (nel caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le misure sanzionatorie sopracitate sono sempre commisurate alla gravità dell'illecito commesso.

Il legislatore, nel delineare la responsabilità amministrativa dell'ente, ha anche previsto una forma specifica di esonero di responsabilità dell'ente.

L'art. 6 del Decreto prevede che in caso di illeciti commessi o tentati da soggetti in posizione apicale, l'ente è esente da responsabilità se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo ("Organismo di Vigilanza", di seguito anche "OdV");

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;

d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Il Decreto individua anche i requisiti dei Modelli per essere idonei a prevenire i reati:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (Attività Sensibili);

b) prevedere specifici protocolli di gestione delle Attività Sensibili, che esplicitino in modo chiaro come i ruoli interessati debbano comportarsi nell'eseguire l'Attività Sensibile (Procedure);

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art 7 del Decreto stabilisce che, in caso di illeciti commessi da soggetti in posizione sub-apicale, l'ente sia esente da responsabilità qualora provi che i soggetti apicali abbiano correttamente adempiuto ai propri obblighi di direzione e di vigilanza.

In linea generale, l'art. 7 del Decreto stabilisce che l'ente è esente da responsabilità qualora provi che i soggetti apicali abbiano correttamente adempiuto ai loro obblighi di direzione e vigilanza.

Lo stesso articolo, stabilisce che l'adozione da parte dell'Ente di un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi, prima della realizzazione dell'evento, costituisca l'adempimento dei doveri di direzione e controllo e sia esimente della responsabilità dell'ente.

L'adozione del Modello da parte dell'ente è una libera scelta della società e non esiste alcun obbligo normativo. Tuttavia, la mancata adozione del Modello espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da soggetti in posizione c.d. apicale e/o sub apicale.

Al contrario, l'adozione del Modello secondo i requisiti sopradescritti da parte dell'ente costituisce esimente dalla responsabilità da reato.

Pertanto, nonostante l'adozione del Modello da parte dell'azienda risulti essere facoltativa, di fatto essa diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità di compimento del reato.

2.2 DELITTI TENTATI

L'art. 26 del D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente che, nei casi di delitti tentati le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre l'ente non risponde quando impedisce volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

2.3 WHISTLEBLOWING

La legge n. 179 del 2017 (recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato") ha introdotto una disciplina *ad hoc* sul fenomeno del c.d. whistleblowing, con l'obiettivo di incentivare la collaborazione dei lavoratori ai fini dell'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti anche privati.

L'introduzione di questa normativa ha comportato alcune nuove previsioni nell'articolo 6 del decreto 231.

Di conseguenza, le imprese dotate del Modello devono disciplinare le modalità di segnalazione e le modalità di gestione delle stesse, distinguendo fasi e responsabilità, eventualmente con una procedura dedicata.

Il Modello deve includere appositi canali per consentire a soggetti apicali e sottoposti di segnalare eventuali illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, nonché violazioni del modello stesso.

Si precisa che l'ambito delle violazioni che possono essere segnalate è strettamente connesso alla finalità di tutelare l'integrità dell'ente. Le denunce devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Da un punto di vista più operativo, la legge prevede che i canali di gestione delle segnalazioni garantiscano la riservatezza dell'identità del denunciante in tutte le fasi della denuncia. Di conseguenza, la gestione del Whistleblowing all'interno del Modello comporta, simultaneamente, l'adozione da parte dell'azienda di idonei strumenti informatici.

In merito alla riservatezza dell'identità del segnalante, si ricorda che occorre distinguere questo profilo da quello dell'anonimato: l'uno non esclude l'altro, ma occorre il Modello recepisca la scelta aziendale. Si precisa che la scelta dell'anonimato rende complessa la verifica della fondatezza della denuncia, con il rischio di alimentare denunce infondate che si discostano dall'obiettivo di tutelare l'integrità dell'ente.

Inoltre, l'attuazione delle misure prescritte dalla nuova normativa Whistleblowing nei Modelli dovrà tenere conto delle implicazioni a livello di privacy, ovvero del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Infine, per dare attuazione alle nuove previsioni il Modello dovrebbe indicare il "destinatario" delle segnalazioni, cioè il soggetto, l'organo ovvero la funzione incaricati di ricevere e gestire le segnalazioni oggetto della nuova disciplina.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 REQUISITI GENERALI

Il presente Modello è stato approvato dall'Amministratore unico della Società, nominato il _____, con determinazione del _____.

Lo scopo del Modello è quello di prevenire i reati cui potenzialmente si espone la società, nell'ambito dell'esercizio dell'attività che svolge per perseguire il suo oggetto sociale.

In questo Modello si sono individuate le Attività Sensibili (ovvero le attività ritenute esposte ad un rischio reato) e si è definito un sistema strutturato ed organico (preventivo ed ex-post) di procedure

di gestione ed attività di controllo sulle Attività Sensibili, che abbia come scopo la riduzione del rischio di commissione dei reati da parte dei soggetti legati a vario titolo alla società.

La volontà aziendale, espressa attraverso l'adozione del Modello è quindi quella di prevenire e impedire la commissione dei reati.

La società condanna fortemente l'ipotesi di commissione di reati al proprio interno, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio.

Allo stesso modo, gli Organi Sociali, i fornitori e i collaboratori esterni, che operino per conto o nell'interesse della società nell'ambito delle aree a rischio, devono essere consapevoli di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni delle norme e alle procedure aziendali – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la società.

E' stato nominato un Organismo di Vigilanza (vedi paragrafo 4, che segue), con lo scopo di sorvegliare sull'applicazione del Modello, sull'idoneità dello stesso a prevenire i reati di cui al Decreto.

Le attività precedenti e funzionali alla stesura del presente Modello sono state:

- raccolta e analisi della documentazione aziendale interna aggiornata;
- incontri e interviste con le funzioni aziendali interessate alla gestione di Attività Sensibili, tra i quali i dipendenti addetti ai settori di interesse economico, con l'obiettivo di identificare e valutare l'esposizione della Società al rischio di commettere una delle fattispecie illecite previste dal Decreto;
- identificazione delle Attività Sensibili e mappatura delle stesse, ai fini della definizione dei processi a rischio rispetto alle casistiche di reato considerate;
- identificazione e valutazione complessiva del Rischio Inerente all'interno della struttura aziendale, per accertare il grado di probabilità di accadimento dell'evento e dell'impatto che il medesimo determinerebbe, individuando le metodologie di intervento che possono consentire di ridurlo;
- attività di formazione / informazione rivolte a tutti i dipendenti aziendali;
- definizione ed esecuzione di piani di verifica volti a monitorare il corretto e puntuale rispetto dei principi generali di comportamento e delle procedure specifiche adottate nel Modello.

I punti cardinali che sono alla base della predisposizione del presente Modello sono:

- 1) Il rispetto delle procedure di gestione delle Attività Sensibili, da parte del personale aziendale. Questo serve a uniformare e rendere trasparente la gestione dell'Attività Sensibile all'interno della Società, al fine di creare modalità esecutive certe, che abbiano anche un valore giuridico-probatorio.
- 2) Il rispetto del principio di segregazione dei ruoli e dei poteri. Devono quindi essere ben definiti i ruoli, i poteri e le responsabilità al fine di garantire la separazione dei compiti tra coloro che pianificano l'operazione, coloro che decidono l'operazione, coloro che la attuano e quelli che, in fine, ne controllano la correttezza e la conformità.

- 3) Il rispetto del sistema di deleghe, con lo scopo di garantire che, chi agisce in nome e per conto della società, sia in possesso dei poteri necessari per l'attività da svolgere, individuandone con chiarezza ruoli e responsabilità.
- 4) Il rispetto del sistema di controlli interni, sviluppato su più livelli che assicuri il monitoraggio sulla completezza, veridicità e correttezza dei dati che circolano all'interno e all'esterno della società.
- 5) Il rispetto del principio di tracciabilità di gestione dell'Attività Sensibile, secondo quanto previsto dal protocollo di gestione, al fine di una previsione *ex ante* o ricostruzione certa *ex post* di come l'Attività Sensibile sia stata gestita.
- 6) L'attribuzione all'Organismo di Vigilanza del compito di:
 - a. Verificare l'adeguatezza del Modello a seguito di evoluzioni normative o societarie (modifiche alla struttura organizzativa) o modifiche dell'esposizione a rischio reati;
 - b. Vigilare sul corretto funzionamento del Modello attraverso una periodica e predefinita attività di controllo sui principi generali e procedure specifiche;
 - c. Definire e vagliare l'implementazione di flussi informativi periodici verso l'OdV. Definendo i flussi informativi, l'OdV identifica anche atti, accadimenti e vicende di cui deve essere informato.

3.2 VALUTAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI.

Si è proceduto individuando all'interno della società le Attività Sensibili, ovvero quelle attività potenzialmente esposte a rischio reato, specificando per ognuna di esse le fattispecie di rischio reato e i ruoli eventualmente coinvolti.

Di ogni Attività Sensibile è stata descritta la modalità operativa, ipotizzandone eventuali condotte devianti con possibili realizzazioni dei reati.

Si è proceduto quindi ad una valutazione del livello di Rischio Inerente di ogni Attività Sensibile, secondo una metodologia di Risk Assessment basata su Probabilità e Impatto.

Eventuali sotto parametri di valutazione della Probabilità e dell'Impatto sono specificati nella Parte Speciale di questo Modello.

E' stato dato anche un valore ai singoli reati presupposto, in funzione dell'apparato sanzionatorio previsto ex lege.

Si è poi passati alla valutazione dell'efficacia del sistema dei Presidi attuato dalla Società per ogni Attività Sensibile.

I parametri di valutazione dei Presidi considerati sono: Procedure, Segregazione, Deleghe, Monitoraggio e Tracciabilità.

I sotto parametri di valutazione di ognuno dei Presidi sono meglio specificati nella Parte Speciale. In questa sede è sufficiente specificare che ad ognuno di essi è stato associato un peso direttamente proporzionale all'efficacia del Presidio.

Alla media del punteggio Presidi ottenuta corrisponde un Valore del Presidio che inciderà sull'abbattimento del Rischio.

E' stato, infine, definito uno scoring finale e assegnazione di un giudizio sintetico di rischio, qualificato nel seguente modo, per ogni Attività Sensibile:

Minimo
Basso
Medio
Alto
Massimo

3.3 DEFINIZIONE DEL MODELLO

Il Modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla Società si fonda sull'interazione di dati, logiche e metodi, così elencati:

- struttura organizzativa aziendale, organigramma, elenco ruoli con relative funzioni;
- elenco delle Attività Sensibili e delle relative Aree di Processo, potenzialmente esposte al rischio reato ex Decreto;
- protocolli e procedure di gestione delle Attività Sensibili, come meglio descritti nella Parte Speciale;
- sistema di controlli interni volti al monitoraggio dei processi, all'individuazione delle anomalie e alla loro rimozione;
- sistema sanzionatorio della Società, di cui al paragrafo 6 che segue;
- informazione e formazione sul Modello rivolta a tutto il personale interno della Società, ai fornitori e ai collaboratori esterno della Società, di cui al paragrafo 5 che segue;
- documentazione e verbalizzazione delle attività di verifica, di controllo e di intervento prodotta periodicamente dall'OdV.

3.4 AGGIORNAMENTO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO.

La Società si impegna ad una tempestiva diffusione del Modello ai propri Amministratori, dipendenti e collaboratori esterni ed ad aggiornare periodicamente lo stesso.

4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA: REQUISITI, INDIVIDUAZIONE E NOMINA.

Ai sensi dell'art.6 comma I, lettera b), la Società è tenuta ad individuare e nominare un organo di controllo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di verifica, chiamato Organismo di Vigilanza (ODV).

L'attuale Organismo di Vigilanza è così composto:

La durata in carica dei membri dell'OdV 1 anno

La modifica della composizione dell'OdV e la revoca del suo incarico sono di competenza dell'Amministratore.

Con delibera del _____, l'Amministratore pro tempore ha approvato la costituzione dell'Organismo di Vigilanza, cui sono stati specificatamente attribuiti i suddetti compiti.

I requisiti che l'OdV deve avere, per svolgere correttamente la propria funzione, sono:

- indipendenza e autonomia dai vertici della Società. Questo requisito è previsto per garantire l'imparzialità e la possibilità di operare anche riguardo all'applicazione del Modello da parte del vertice;
- professionalità, per garantirne le capacità di azione in un contesto che richiede doti di valutazione, di analisi e gestione dei rischi valutazione dell'idoneità delle procedure; nonché competenze in ambito di organizzazione aziendale, di amministrazione, di finanza e di diritto;
- continuità di azione, volta a garantire la costante ed efficace attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello.

Ai fini di garantire all'ODV l'efficace esercizio della sua funzione e la continuità della sua azione, questo deve essere titolare di una autonoma disponibilità di spesa, dedicata a interventi straordinari, urgenti e riservati. L'eventuale utilizzo del budget di spesa deve essere oggetto di un'apposita informativa periodica all'Amministratore.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare:

1. sull'osservanza del Modello da parte di tutto il personale aziendale, degli Organi Sociali, dei fornitori e dei collaboratori esterni della Società;
2. sull'adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale;
3. sulla sua effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
4. sulla necessità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali, normative e di contesto esterno.

4.2 FLUSSI INFORMATIVI DA ODV E VERSO ODV

Nell'esecuzione delle funzioni di cui al paragrafo che precede, l'OdV è quindi mittente e destinatario di flussi informativi, periodici e ad hoc.

In particolare, l'OdV riferisce rispetto all'attività di verifica sopra indicata a:

- Amministratore Unico: direttamente ed in via continuativa
- Al Revisore: in merito all'attuazione del Modello e alla rilevazione di eventuali eventi di rischio.

- Revisore o Amministratore: in qualsiasi momento, su loro convocazione. Su sua autonoma iniziativa, in caso di situazioni di particolare gravità e urgenza.

D'altro canto, l'OdV è anche destinatario di comunicazioni ad evento e periodiche.

Per avere la massima efficienza operativa, all'OdV deve essere garantito l'accesso, senza restrizioni, a tutte le informazioni aziendali che lo stesso reputi rilevanti alla sua attività.

Le comunicazioni ad evento possono essere di carattere generale oppure nei casi previsti da OdV con apposite comunicazioni interne.

Riferiscono, ad evento, all'OdV con comunicazioni di carattere generale in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto:

- I dipendenti, gli Organi Sociali, i collaboratori esterni;
- I soggetti terzi che operano, a qualsiasi titolo, per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle attività aziendali a rischio e ai quali la Società provvede a dare adeguata informativa in merito al Modello adottato.

Caratteristiche delle segnalazioni:

1. Tutte le segnalazioni all'OdV devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto, precise e concordanti.

Riguardo al contenuto delle comunicazioni verso l'OdV, si precisa che l'integrità dell'ente, la prevenzione dei reati e la repressione di condotte difformi da quanto previsto dal Modello, costituiscono giusta causa di rivelazione di notizie altrimenti coperte dall'obbligo di segreto, di cui agli articoli 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), 622 (rivelazione del segreto professionale) e 623 (rivelazione di segreti scientifici o industriali) del codice penale e all'articolo 2105 (obbligo di fedeltà) del codice civile.

In questi casi, la rivelazione di notizie coperte dal segreto deve essere circoscritta a quanto strettamente necessario per eliminare l'illecito. La rivelazione eccedente lo stretto necessario o la comunicazione con modalità diverse dal canale comunicativo predisposto costituiscono violazione dell'obbligo.

Permane invece l'obbligo di segreto professionale su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata.

Tutte le comunicazioni all'OdV devono avvenire attraverso il canale e-mail, all'indirizzo:

odv@_____it. I canali dedicati alla trasmissione delle segnalazioni devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

2. Le segnalazioni devono essere effettuate per iscritto ed in forma non anonima. Salvo quanto sopra descritto in merito alle notizie coperte dal segreto, l'Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione,

diretta o indiretta, o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede;

3. le segnalazioni devono essere inviate ad opera dell'interessato direttamente all'Organismo di Vigilanza attraverso il canale indicato;

Con riferimento al merito della segnalazione ricevuta, l'Organismo la analizza e prende gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e adotta le misure eventualmente ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento del Modello. L'Organismo deve motivare per iscritto le ragioni delle decisioni ed eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio.

Qualora l'Organismo, a seguito della segnalazione, ritenga di raccogliere ulteriori informazioni presso altri soggetti, questi ultimi sono tenuti a collaborare con l'Organismo. La mancata collaborazione o la reticenza potranno essere considerate violazioni del Modello con le conseguenze previste anche in termini di sanzioni disciplinari.

Si sottolinea che sull'Organismo di Vigilanza non incombe l'obbligo di agire ogni volta che venga fatta una segnalazione in quanto è rimessa alla sua discrezionalità e responsabilità la decisione di agire e attivarsi. Ogni informazione, segnalazione, report inviato all'Organismo è conservato da quest'ultimo in un apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di anni 10.

L'Organismo di Vigilanza definisce le regole e le modalità di accesso al data base nel rispetto della legislazione vigente in materia di riservatezza e protezione dei dati e, in particolare, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge 179/2017.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse da parte dei responsabili individuati all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- Le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per reati di cui al D.Lgs. 231/01;
- Informazioni in merito ad eventuali operazioni straordinarie;
- Visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (a titolo meramente esemplificativo: Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate
- Mutamenti della struttura organizzativa;
- Relazioni su procedimenti disciplinari e sanzioni con potenziale impatto 231;
- Informazione di visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (a titolo meramente esemplificativo: ASL, INPS, INAIL, ISS) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate.
- Segnalazioni di incidente/infortunio con prognosi >40 gg

I canali dedicati alla trasmissione delle segnalazioni devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

La Società, conformemente a quanto previsto dalla L. 179/2017 in materia di "whistleblowing", tutela i segnalanti da atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Compiti diretti e immediati che spettano all'OdV su questa attività sono:

- vigilare sulla tempestiva adozione dei canali di segnalazione interna e sulla loro rispondenza (quanto a "disegno") al D.Lgs. 24/2023, nonché sul conseguente aggiornamento del Modello organizzativo;

- vigilare sull'avvenuta adozione delle procedure interne sul Whistleblowing;

- vigilare sulla formazione, informazione e diffusione di quanto previsto nell'aggiornato Modello organizzativo e nelle procedure interne sul Whistleblowing (in particolare ex art. 5, lett. e) D.Lgs. 24/2023);

- vigilare sull'effettività e sull'accessibilità dei canali di segnalazione;

- vigilare sull'effettivo funzionamento e sull'osservanza di quanto previsto nell'aggiornato Modello organizzativo e nelle procedure interne sul Whistleblowing (a titolo esemplificativo: verificare il rispetto dell'art. 4, comma 2 D.Lgs. 24/2023 quanto al soggetto individuato come Gestore, compiere verifiche periodiche a campione sul rispetto delle tempistiche previste dal D.Lgs. 24/2023 in tema di avviso di ricevimento e di riscontro, sull'eventuale applicazione del sistema disciplinare, sulle misure adottate per garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza e dei divieti di ritorsione).

È necessario specificare la scelta della Società in merito al Destinatario/Gestore del Flusso.

Qualora la Società scelga un Destinatario/Gestore differente dall'OdV, a quest'ultimo spetta un ruolo di destinatario dei flussi informativi periodici del primo in merito a tutte le segnalazioni per verificare il funzionamento del sistema di gestione del Whistleblowing e la qualità dello smistamento.

Qualora la Società individui il Destinatario/Gestore nell'OdV, a quest'ultimo spetta anche il ruolo di gestore del flusso.

4.3 SISTEMA DI REPORTING

L'OdV riporta gli esiti della sua attività agli organi al vertice della Società:

- Amministratore Unico

- Revisore

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente ed in via continuativa all'Amministratore Unico e periodicamente al Revisore. Potrà tuttavia essere convocato dagli stessi per riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche. Almeno annualmente l'Organismo di Vigilanza trasmette all'Amministratore una relazione, inviata precedentemente anche al Revisore relativamente ai seguenti aspetti:

- le attività svolte dall'OdV nel corso dell'esercizio;

- eventuali criticità emerse. Qualora emergessero violazioni o tentativi di violazione del Modello da parte dell'Amministratore Delegato, l'Organismo di Vigilanza informerà tempestivamente l'Amministratore ed il Revisore affinché tali organi provvedano ad assumere le iniziative previste dalla vigente normativa.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

5 LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

La Società è tenuta ad informare le risorse presenti in azienda e quelle da inserire circa l'avvenuta adozione del Modello a partire dal momento di approvazione o aggiornamento da parte dell'Amministratore unico.

La Società è anche tenuta ad informare i medesimi soggetti circa il contenuto del Modello, del codice etico e delle procedure, con un grado di approfondimento differente, in funzione del livello di potere e di coinvolgimento nelle Attività Sensibili.

La formazione sul Modello comprende la conoscenza della normativa di cui al Decreto e la conoscenza dell'applicazione prevista nel Modello. La formazione è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione alla qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'Attività Sensibile in cui essi operano, dalla funzione occupata nell'organigramma aziendale.

Il sistema di informazione e formazione è gestito dall'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con il Responsabile Amministrativo.

In particolare, sarà cura di tali soggetti definire le attività di formazione, ispirandosi ai criteri di continuità e intensità, tenendo in considerazione il budget e i destinatari della stessa, nonché monitorando l'effettività delle attività svolte.

Ai nuovi assunti, invece, deve essere consegnato un set informativo (es. CCNL, Modello Organizzativo, Codice Etico, normativa interna, ecc.), al fine di assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza e deve essere garantito un ciclo di attività formativa idoneo alla conoscenza della normativa e del Modello, in funzione della posizione occupata.

5.2 INFORMAZIONE AI FORNITORI ED AI COLLABORATORI ESTERNI.

La Società è tenuta informare le controparti esterne (fornitori e collaboratori esterni) in merito all'adozione o aggiornamento del Modello, alle politiche, alle procedure, alle procure ed alle regole di comportamento.

La Società dovrà adeguare i contratti normalmente utilizzati, prevedendo apposite clausole che prevedano la risoluzione dei rapporti contrattuali, qualora il comportamento dei fornitori e dei collaboratori esterni violi le linee di condotta e di comportamento prescritte nel Modello o comporti la possibilità di commettere uno dei reati previsti dal Decreto.

La Società dovrà anche prevedere nei contratti normalmente utilizzati specifiche clausole che prevedano specificatamente la richiesta di un possibile risarcimento dei danni nel caso dell'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto.

L'informazione e formazione sul Modello dovrà includere anche la diffusione del sistema disciplinare e sanzionatorio del Modello, di cui al punto 6 che segue, quale parte inclusa nella Parte Generale del Modello, secondo le indicazioni ivi previste.

6 IL SISTEMA SANZIONATORIO

Il sistema disciplinare e sanzionatorio è un requisito essenziale del Modello, ai sensi dell'art. 6 del Decreto. In conformità con la disposizione normativa, la Società ha definito tale sistema e ha deciso di inserirlo nella Parte Generale del Modello.

La previsione del Sistema disciplinare e Sanzionatorio ha lo scopo di intervenire a tutela della Società, qualora il personale della Società o gli altri soggetti destinatari del sistema violino una Procedura preventiva prevista dal Modello.

Ambito di applicazione

Il sistema sanzionatorio e disciplinare si inquadra negli obblighi previsti da:

- Codice Civile:
 - o Art. 2104: Diligenza del prestatore di lavoro
 - o Art. 2105: Obbligo di fedeltà
 - o Art. 2116: Sanzioni disciplinari
 - o Art. 2118: Recesso dal contratto a tempo indeterminato
 - o Art. 2119: Recesso per giusta causa
- L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori):
 - o Art 7, comma I: Sanzioni disciplinari
- CCNL di riferimento.

L'obiettivo del sistema sanzionatorio è quello di garantire l'effettività del Modello e contemporaneamente di scoraggiare comportamenti scorretti e/o illeciti da parte del le persone che a vario titolo lavorano nella Società, punendo le condotte che violano il Modello.

6.1 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI.

Il dipendente che viola le prescrizioni previste dal Modello, Codice Etico e Procedure incorre in illecito disciplinare ed è passibile delle sanzioni che seguono, in funzione delle condotte ivi indicate:

- Rimprovero verbale: a seguito di lieve inosservanza delle norme di comportamento del Codice Etico e delle Procedure. Per “lieve inosservanza” s’intende la condotta senza dolo e senza colpa grave e che non ha generato rischi di sanzioni o danni alla società.
- Rimprovero scritto: a seguito di inosservanza colposa delle norme di comportamento del Codice Etico e delle Procedure. Per “inosservanza colposa” s’intende la condotta non dolosa, che ha generato potenziali rischi per la società.
- Multa non superiore alle 4 ore di retribuzione individuale:
 - a seguito di più inosservanze punibili con il rimprovero scritto;
 - per omessa segnalazione di irregolarità commesse dai propri sottoposti;
 - per mancato adempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell’Organismo di Vigilanza.
- Sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo fino a 10 giorni:
 - a seguito di inosservanze ripetute o gravi del Codice Etico e delle Procedure;
 - per omessa segnalazione di gravi irregolarità commesse dai propri sottoposti;
 - per ripetuto mancato adempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell’Organismo di Vigilanza
- Sospensione dal servizio con mantenimento del trattamento economico per lavoratori sottoposti a procedimento penale ex D.Lgs. 231/2001:
 - per gravi violazioni al Modello che hanno portato al rischio grave o alla realizzazione di un reato presupposto. La durata della sanzione è per il tempo necessario e mai oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale;
- Licenziamento:
 - per grave violazione delle norme di comportamento previste dal Modello, dal Codice Etico e dalle Procedure, tale da far venir meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti.

E’ compito della Società diffondere il sistema disciplinare e sanzionatorio applicabile ai dipendenti; conformemente con il disposto dell’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio dovrà essere portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in locali del luogo di lavoro accessibili a tutto il personale.

E’ compito della Società anche divulgare il contenuto del Sistema Disciplinare e Sanzionatorio nel corso di opportune sessioni informative dirette a tutti i destinatari.

6.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI E PERSONALE APICALE

Il dirigente e/o personale apicale che viola le prescrizioni previste dal Modello, Codice Etico e Procedure incorre in illecito disciplinare ed è passibile delle sanzioni ritenute idonee, in funzione del rilievo e della gravità delle violazioni commesse, considerato anche il particolare vincolo fiduciario tra la società ed il lavoratore con la qualifica di dirigente.

Le sanzioni verranno commisurate in funzione del livello di responsabilità del dirigente, l'esistenza di eventuali precedenti disciplinari, l'intenzionalità del comportamento e la sua gravità, in considerazione del livello di rischio cui la Società si è ritenuta esposta.

La Società può procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro, qualora le violazioni siano caratterizzate da colpa grave o siano posti in essere comportamenti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della società nei confronti del dirigente

6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI.

In caso di realizzazione di fatti di reato o di violazione del Modello, Codice Etico e/o relative Procedure da parte dell'amministratore unico, l'Organismo di Vigilanza informerà l'Assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe conferite.

E' compito della Società provvedere ad apportare allo Statuto le opportune modifiche al fine di recepire le sanzioni disciplinari giudicate più idonee.

6.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI AUTONOMI E COLLABORATORI DELLA SOCIETA'.

Ogni violazione e/o l'elusione del Modello, del Codice Etico e delle Procedure da parte di lavoratori autonomi e collaboratori sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che regolamentano il rapporto tra i soggetti.

Alcune violazioni potranno comportare la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva la possibilità di agire in giudizio per richiesta di risarcimento.

6.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI FORNITORI.

La Società farà assumere al fornitore l'impegno a rispettare il Modello, Codice Etico e Procedure applicabili all'oggetto del contratto, quale condizione per la validità della conclusione del contratto.

I contratti dovranno prevedere clausole risolutive o diritti di recesso in favore della Società, senza alcuna penale in capo a quest'ultima, in caso di violazione del Modello, Codice Etico e Procedure. Dette clausole potranno specificare la possibilità di agire in giudizio per richiesta di risarcimento.

6.6 MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

In caso di realizzazione di fatti di reato o di violazione del Modello, Codice Etico e/o relative Procedure da parte dei membri dell'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore, sentito il Revisore assumerà le iniziative più opportune fino a giungere alla revoca dell'incarico.

Restano salve le sanzioni disciplinari previste dai contratti in essere con i singoli membri dell'Organismo.

6.7 MISURE A TUTELA DEL WHISTLEBLOWER E NEI CONFRONTI DEL WHISTLEBLOWER.

Riguardo al tema Whistleblowing, e alle sanzioni previste da questo Modello, occorre distinguere la tutela del whistleblower dalla responsabilità del whistleblower.

Qualora l'ente, o qualcuno all'interno dell'ente, si sia reso responsabile di:

- a) ritorsioni contro il segnalante e i soggetti a questo equiparati (facilitatore e i soggetti coinvolti o menzionati nella segnalazione) che provocano o possono arrecare un danno ingiusto come conseguenza della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- b) mancata istituzione del canale di segnalazione;
- c) adozione di procedure di whistleblowing difformi da quelle previste nel D.Lgs. n. 24/2023;
- d) omesso espletamento della procedura di whistleblowing;
- e) condotte che hanno ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione;
- f) violazione dell'obbligo di riservatezza;

quest'ultimo sarà soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ANAC all'art. 21, co. 1, D.Lgs. n. 24/2023, alle quali si rinvia.

Caso differente è la responsabilità del whistleblower, a seguito della perdita del suo status.

Qualora sia stato accertato con sentenza di primo grado che il whistleblower abbia commesso, attraverso la segnalazione, il reato di calunnia (art. 368 c.p.) o diffamazione (art. 595 c.p.), quest'ultimo perde lo status di whistleblower.

7 LA DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ

7.1 ATTIVITÀ SVOLTA

La società ha per oggetto l'attività di intermediazione rifiuti, la società opera nel settore ambientale fornendo la propria consulenza per lavori e servizi nell'ambito dei rifiuti gestendo tutte le fasi, dalla produzione al recupero/smaltimento, degli stessi.

7.2 PRINCIPALI FUNZIONI AZIENDALI

<p>Amministratore Unico (L'Amministratore Unico è l'organo esecutivo della società ed a cui è affidato il compito di realizzare le decisioni prese dall'assemblea nel corso delle sue deliberazioni e lo svolgimento dell'attività di impresa. Ha infatti la responsabilità di determinare le strategie organizzative, di sviluppare una politica direzionale, di assumere, supervisionare e remunerare, nonché assicurare la responsabilità giuridica dell'organizzazione di fronte alle autorità. L'amministratore unico si occupa di</p> <ul style="list-style-type: none"> - deliberare sulla gestione della società; - convocare l'assemblea e fissare l'ordine del giorno; - curare la tenuta delle scritture contabili; - redigere il bilancio di esercizio da presentare all'assemblea per l'approvazione; - dare esecuzione alla volontà assembleare; - rappresentare la società di fronte a terzi e in giudizio) 	<ul style="list-style-type: none"> - Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/ appaltatori/ prestatori d'opera - Gestione degli applicativi contabili
<p>Datore di Lavoro (Il datore di lavoro deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nominare il medico competente; - designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi; - fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; - limitare l'accesso alle aree a grave rischio solo ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento; - richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme; - adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; - richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi; - informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato; - adempiere agli obblighi di informazione e formazione; - astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; - consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del DVR; - elaborare il documento unico di valutazione in caso di appalti; - comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro; - consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti (art. 50); 	<ul style="list-style-type: none"> - Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione

<ul style="list-style-type: none"> - munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto; - convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti; - aggiornare le misure di prevenzione; - comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; - vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità; - esercitare il potere direttivo; - esercitare il potere disciplinare.) 	
<p>RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI (RTGR) Nello specifico, le sue attività sono quelle di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coordinare le attività degli addetti all'impresa; - Definire le procedure per la gestione delle situazioni d'urgenza, degli incidenti o degli eventi imprevisi in base alle attività di sua competenza; - Adoperarsi per evitare l'eventuale ripetersi delle circostanze sopra riportate; - Vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione; - Verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinamento e monitoraggio del rispetto della normativa sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza
<p>Medico competente (La principale funzione del Medico del lavoro è quella di effettuare la sorveglianza sanitaria, che comprende le visite mediche ai lavoratori, che possono essere preventive oppure periodiche per controllarne lo stato di salute. Gli altri obblighi del Medico Competente sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Collaborare con Datore di Lavoro e RSPP alla valutazione dei rischi; - Programmare ed Effettuare la Sorveglianza Sanitaria; - Creare, aggiornare e custodire la Cartella sanitaria di rischio per ogni lavoratore; - Consegnare al Datore di Lavoro tutta la documentazione sanitaria in suo possesso, al termine del suo incarico; - Formulare il giudizio di idoneità dei nuovi lavoratori assunti, tenendo conto del contenuto della cartella sanitaria rilasciata dal precedente Medico Competente; - Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o nelle tempistiche indicate nella Valutazione dei rischi; - Partecipare alla riunione periodica ex art 35 TUSL, esponendo in forma anonima i risultati della sorveglianza sanitaria, indicando eventuali provvedimenti da adottare; - In caso di impedimento all'esecuzione del proprio incarico per gravi motivi, comunicare al Datore di Lavoro la nomina di un sostituto in possesso dei requisiti, ai fini degli adempimenti previsti dalla legge.) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

<p>Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) Assiste il datore di lavoro nella valutazione e gestione dei rischi per la salute e la sicurezza e stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), sia in prima persona che tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione</p>	<p>- Gestione report nelle attività ove è previsto l'intervento obbligatorio</p>
<p>Direzione Commerciale (Le principali attività svolte dalla Direzione Commerciale sono: - promuovere l'immagine della Società valorizzando la qualità dell'offerta e il livello di servizio offerto alla clientela; - gestire le politiche di prezzo in coerenza con gli obiettivi di marginalità definiti dalla Società; - gestire la relazione con il cliente, offrendo le migliori soluzioni per il soddisfacimento delle sue esigenze; - individuare nuove opportunità di business e potenziali clienti interessati ad usufruire dei servizi offerti dalla Società, al fine di accrescere la quota di mercato detenuta dalla stessa; - coordinare le attività dell'Ufficio Gare, individuare i bandi di gara a cui concorrere e definire l'offerta economica da presentare; - coordinare le attività dell'Ufficio Estero nel caso di trasporto e smaltimento di rifiuti all'estero.)</p>	<p>- Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/ appaltatori/ prestatori d'opera - Gestione degli applicativi contabili</p>